

ACCORDO CONTRATTUALE

TRA

L'Azienda U.L.S.S. n. 6 "Vicenza" con sede legale in Viale Rodolfi n. 37 – 36100 Vicenza, Codice fiscale 02441500242, rappresentata pro tempore dal Direttore Generale, dott. Giovanni Pavesi, di seguito denominata U.L.S.S. n. 6

E

La struttura "La Nostra Famiglia" con sede legale in Ponte Lambro (Como), via don Luigi Monza 1, C.F./P.IVA 00307430132, e, per quanto riguarda il presente accordo, con sede operativa a Vicenza (di seguito "struttura"), nella persona di Gigliola Casati, nata a Monza (MI) il 24 maggio 1948 e residente a Conegliano (TV) in via Costa Alta 37, CF CSTGLL48E64F704A in qualità di Procuratore per il Veneto (atto notaio Camilla Pelizzatti Rep. 38998 n° 12317 Raccolta Procure Speciali, registrato in Como il 26/01/2015 al n° 1062 serie 1T),

PREMESSO CHE

- il Presidio di Riabilitazione Intensiva Extra-Ospedaliera dell'Associazione "La Nostra Famiglia", con sede operativa a Vicenza, Via Coltura del Tesina, 18

- è soggetto autorizzato all'esercizio di attività sanitaria quale centro e presidio di riabilitazione funzionale di disabili psichici, fisici e sensoriali, ex art 26 L. 833/78 (classificato B/C4 secondo la L.R. 22/2002) con decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto n. 157 del 18/12/2013;
- è titolare di accreditamento istituzionale in virtù di delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2514 del 20.12.2013 per l'erogazione dell'attività di riabilitazione funzionale di disabili psichici, fisici e sensoriali per conto del SSR;
- è titolare di accreditamento istituzionale per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento DSA a strutture extraospedaliere di riabilitazione funzionale di disabili psichici, fisici e sensoriali, come approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 334 del 24 marzo 2016, allegato A;

- con DGR n. 2079 del 30.12.2015 e allegati, la Regione Veneto ha fissato criteri, modalità e determinazione dei tetti di spesa per l'attività di riabilitazione extraospedaliera presso gli Istituti e Centri ex art. 26 della L. 833/1978, accreditati, per gli anni 2015 e 2016 ed ulteriori disposizioni, comprese le tariffe per prestazione;

- ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale.
2. Il presente accordo contrattuale viene stipulato in attuazione dell'art.17 commi 3 e 5 della LR 22/02

Il presente accordo definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa e derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie di riabilitazione extraospedaliera, comprensive delle attività di diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento DSA, da parte dell'erogatore. Gli oneri derivanti sono posti a carico del Servizio Sanitario Regionale nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'ULSS, secondo una calendarizzazione distribuita nell'arco dell'intero anno, fatti salvi i periodi di chiusura della sede

Art. 2

Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie effettuando un'adeguata programmazione della propria offerta sanitaria distribuendo la stessa, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno, fatti salvi i periodi di chiusura della sede.
- garantisce emissione di nota di accredito in caso di eventuale sfondamento del budget annuale assegnato secondo le modalità indicate dall'U.L.SS. 6;
- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe stabilite dalla Regione del Veneto con DGR 2693/2014 e successiva DGR 2079/2015
 - verifiche e i controlli nell'ambito del sistema sanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione della prestazioni oggetto del presente accordo;
 - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
 - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero;
- assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 3

Obblighi dell'Azienda

L'ULSS n 6

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine, concordato tra le parti, di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta, fatta salva la disponibilità finanziaria aziendale.

Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;

- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

Art. 4 **Fatturazione e pagamenti**

Le prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale saranno remunerate con l'applicazione delle tariffe sotto riportate, di cui alla DGR n. 2079 del 30.12.2015, con la quale la Regione Veneto ha fissato criteri, modalità e determinazione dei tetti di spesa per l'attività di riabilitazione extraospedaliera presso gli Istituti e Centri ex art. 26 della L. 833/1978, accreditati, per l'anno 2016:

- Prestazione di diurnato diagnostico:	€ 98,10
- Prestazione domiciliare:	€ 57,50
- Prestazione extramurale:	€ 44,30
- prima visita:	€ 20,60
- Prestazione Ambulatoriale singolo:	€ 44,30
- Ciclo diurno :	€ 98,10

Per un tetto di spesa massimo che per l'anno 2016 è di 1.664.000 euro.

Dette tariffe e tetto di spesa verranno confermati o aggiornati nei valori che la Regione del Veneto approverà annualmente.

L'erogatore dovrà inviare rendiconto mensile, predisposto come da tracciato record regionale individuato con allegato 1 alla DGR 751/2000.

In applicazione del D.M. 3 aprile 2013, n. 55, l'emissione, la trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con l'ULSS, dovrà essere effettuata in forma esclusivamente elettronica.

Le fatture elettroniche prodotte, dovranno essere emesse nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito <http://www.fatturapa.gov.it/>.

Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per indirizzare correttamente le fatture emesse si dovrà utilizzare il codice univoco Ufficio, reperibile anche nel sito www.indicepa.gov.it. Per l'Azienda ULSS 6 Vicenza, tale codice è: UFI8LR.

L'ULSS effettuerà il pagamento delle competenze spettanti all'erogatore privato accreditato entro il termine di giorni 60 (sessanta) dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta, secondo la vigente normativa in materia, fatte salve eventuali successive modificazioni e/o integrazioni. La fattura sarà emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni.

Art. 5 **Durata dell'accordo**

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità per anni tre.

Le parti possono procedere all'interruzione anticipata motivata dell'accordo, previo formale preavviso di 60 giorni.

Non è ammessa proroga automatica.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo

comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 6

Eventi modificativi e cause di risoluzione contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

- a) l'accREDITamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'ULSS; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'ULSS, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive - attuato previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale dell'U.L.SS.n.6 - (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'U.L.SS. L'Azienda U.L.SS.n.6 si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;
- c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore previamente accertato dall'ULSS, determina l'avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accREDITamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'Azienda U.L.SS n.6.
- d) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- e) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per l'erogatore privato accreditato e i relativi titolari di partecipazioni.

Art. 7

Adempimenti in materia di privacy

Le Parti e tutto il personale coinvolto nelle attività della presente convenzione si impegnano ad osservare le disposizioni normative vigenti nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati e dell'anonimato dei pazienti ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

In particolare, l'erogatore si impegna a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e sensibili nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.

Art. 8

Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 9

D. Lgs. 231/2001.

L'Associazione "La Nostra Famiglia" dichiara di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello Organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e di aver debitamente formato il proprio personale in merito alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e di aver istituito meccanismi di vigilanza e controllo idonei al fine di prevenire la commissione dei reati indicati

nel summenzionato decreto.

In particolare l'Ulss 6 dichiara nello specifico di aver preso visione del Codice Etico adottato dall'Associazione "La Nostra Famiglia", disponibile sul sito istituzionale all'indirizzo: <http://www.lanostrafamiglia.it/> e di essere a conoscenza dei relativi contenuti e prescrizioni.

Art. 10

Controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza. In ogni caso, nelle more d'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria, l'erogatore non potrà sospendere o interrompere i servizi oggetto del presente accordo.

Art. 11

Registrazione e bolli

Il presente Accordo è esente da imposta di bollo, ai sensi del D. Lgs 460/97 art. 17 e D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, art. 27 bis - tabella B.

E' soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte richiedente.

Art. 12

Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

per l'Associazione "La Nostra Famiglia"
IL PROCURATORE DEL VENETO

Gigliola Casati



per l'AZIENDA ULSS 6 "Vicenza"
IL DIRETTORE GENERALE

Giovanni Pavesi



Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli Artt. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10 e 12

15 DIC. 2016

Vicenza, _____

per l'Associazione "La Nostra Famiglia"
IL PROCURATORE DEL VENETO

Gigliola Casati

